

**Regolamento per la realizzazione di nuovi impianti per la distribuzione di carburanti
e l'adeguamento di quelli esistenti nelle aree esterne al perimetro di iniziativa
comunale orientata**

Art. 1 Il presente regolamento è redatto ai sensi dell'art. 18.3.1 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco (di seguito denominato P.T.C.), approvato con D.G.R. 2 agosto 2001 n. 7/5983, con riferimento alla L.R. n. 4 del 5 ottobre 2004, al Regolamento Regionale 13 maggio 2002 n. 2 "Attuazione del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti" ed al "Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti in attuazione dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 5 ottobre 2004" approvato con D.C.R. n. VII/1137 del 15 dicembre 2004.

Art. 2 Il presente regolamento determina le zone per la localizzazione, le dimensioni, le tipologie, i materiali, i colori e gli interventi di mitigazione paesaggistica ai quali riferirsi nella progettazione dei nuovi impianti di distribuzione di carburanti e per l'adeguamento di quelli esistenti.

Art. 3 La localizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti è consentita nelle zone "C2" (agricole e forestali a prevalente interesse paesaggistico), "G1" (di pianura asciutta a preminente vocazione forestale) e "G2" (di pianura irrigua a preminente vocazione agricola) del P.T.C. vigente.

Art. 4 Ai sensi della normativa vigente in materia, le aree destinate alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti devono essere comprese all'interno delle fasce di rispetto stradale individuate nello strumento urbanistico comunale e non devono interferire con la rete ecologica del Parco del Ticino

Art. 5 La superficie dell'area oggetto d'intervento non deve essere superiore a mq. 2000, misurata al netto di eventuali aree destinate al parcheggio (D.C.R. n. VII/1137 del 15.12.2004).

CONSORZIO PARCO TICINO

Allegato alla deliberazione

C.D.A. n° 119 del 04.12.08

CONSORZIO PARCO TICINO

IL DIRETTORE

F. D. Dr. Danilo P...

Art. 6 Nei nuovi impianti sono consentiti i seguenti interventi:

- a) un fabbricato a servizio del gestore e dell'utente della superficie massima di mq. 120 al lordo delle murature;
- b) servizi destinati all'automezzo ed all'utente e attività commerciali integrative di cui all'art. 2 comma1 lett. a) e b) del Regolamento Regionale richiamato al precedente art. 1, da localizzarsi esclusivamente all'interno del fabbricato di cui alla precedente lettera a).

Negli impianti esistenti è altresì ammessa la posa di impianti di autolavaggio che comportino aumento del volume e della superficie coperta di cui alla precedente lettera a) nella misura massima del 40% della stessa e che siano dotati di adeguate tecnologie di recupero e trattamento delle acque.

Art. 7 In conformità a quanto previsto dal "Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti in attuazione dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 5 ottobre 2004" approvato con D.C.R. n. VII/1137 del 15 dicembre 2004, il perimetro dell'area occupata dal distributore dovrà essere piantumato con essenze arboree ed arbustive autoctone, nel rispetto del Codice della Strada, per quanto riguarda la visibilità degli ingressi, e di altezza non inferiore al fabbricato di cui all'art. 6 lett. a), dovranno essere previste aiuole e spazi verdi d'arredo ed il numero, le dimensioni di pali, cartelli, insegne luminose e non ed altra segnaletica, dovrà essere limitato allo stretto necessario.

Art. 8 Il fabbricato di cui al precedente art. 6 lett. a), dovrà essere realizzato nel rispetto dei seguenti criteri tipologici e costruttivi:

- a) murature perimetrali intonacate al civile e/o in muratura in mattoni a vista;
- b) tetto a due o quattro falde con pendenza non inferiore al 25%;
- c) serramenti in legno o in ferro o in alluminio, di colore verde scuro o marrone testa di moro;
- d) tinteggiatura esterna dell'edificio con i colori delle terre naturali (terra di siena, terra dorata, nocciola, rosso ossido, terracotta, giallo lombardo) ;
- e) canali di gronda e pluviali in rame o lamiera verniciata;
- f) altezza massima non superiore a m. 6,00 misurati in gronda.

Art. 9 Nel caso in cui le pensiline di copertura delle isole di distribuzione siano previste con materiali e colori in armonia con la tipologia del fabbricato di cui al precedente

art. 6, la superficie massima prevista per quest'ultimo è possibile incrementarla fino a mq. 140.

Art. 10 E' vietata la realizzazione di altre strutture non elencate all'art. 6, se esterne al fabbricato di cui al precedente art. 6 lett. a).

Art. 11 Gli interventi edilizi da effettuarsi su impianti esistenti (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione ed ampliamento), dovranno conformarsi ai criteri stabiliti dal presente Regolamento e, per quanto riguarda i soli ampliamenti, non potranno essere superati i limiti quantitativi stabiliti per i nuovi impianti.

Art. 12 La completa demolizione e ricostruzione di impianti esistenti, dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento .

Allegato alla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione

Parere espresso in applicazione all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

Deliberazione C.d.A. n° 149 del 04.12.08

OGGETTO: Approvazione modifiche ed integrazioni al "Regolamento per la realizzazione di nuovi impianti per la distribuzione di carburanti", approvato con deliberazione C.d.A. n. 149 del 26.11.2003 .

Visto del responsabile del procedimento

Isabella Dall'Orto

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

favorevole

contrario

Visto: Il Direttore Generale
(Dr. Dario Furlanetto)

Il Responsabile del Settore
(Arch. Isabella Dall'Orto)

Isabella Dall'Orto

Parere in ordine alla regolarità contabile:

l'adozione dell'atto deliberativo non comporta un impegno di spesa o una diminuzione d'entrata

Il Responsabile
Settore Finanziario
(Dott.ssa Tiziana Vecchio)

Tiziana Vecchio

